eventi atmosferici

vengono risarciti i danni materiali alle cose assicurate da

- grandine,vento (sotto forma di tromba d'aria bufera uragano tempesta) e da quanto da essi trasportato
- bagnamento provocati da pioggia, grandine neve disciolta, accumulo di polvere, sabbia e quant'altro trasportato dal vento verificatesi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura brecce o lesioni provocate al tetto alle pareti e/o serramenti dagli eventi di cui sopra

la garanzia è operativa se l'evento è di una certa violenza e ha danneggiato più cose poste nelle vicinanze

la garanzia e sempre prestata con uno scoperto o una franchigia e con un limite di indennizzo

non sono compresi i danni subiti da :

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi (inseribile con apposita clausola)
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali
- mareggiata e penetrazione di acqua marina
- formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico (parzialmente derogabile)
- gelo, sovraccarico neve (inseribili con apposita clausola)
- umidità, stillicidio, trasudamento,infiltrazione
- cedimento, franamento o smottamento del terreno
- ed inoltre subita da

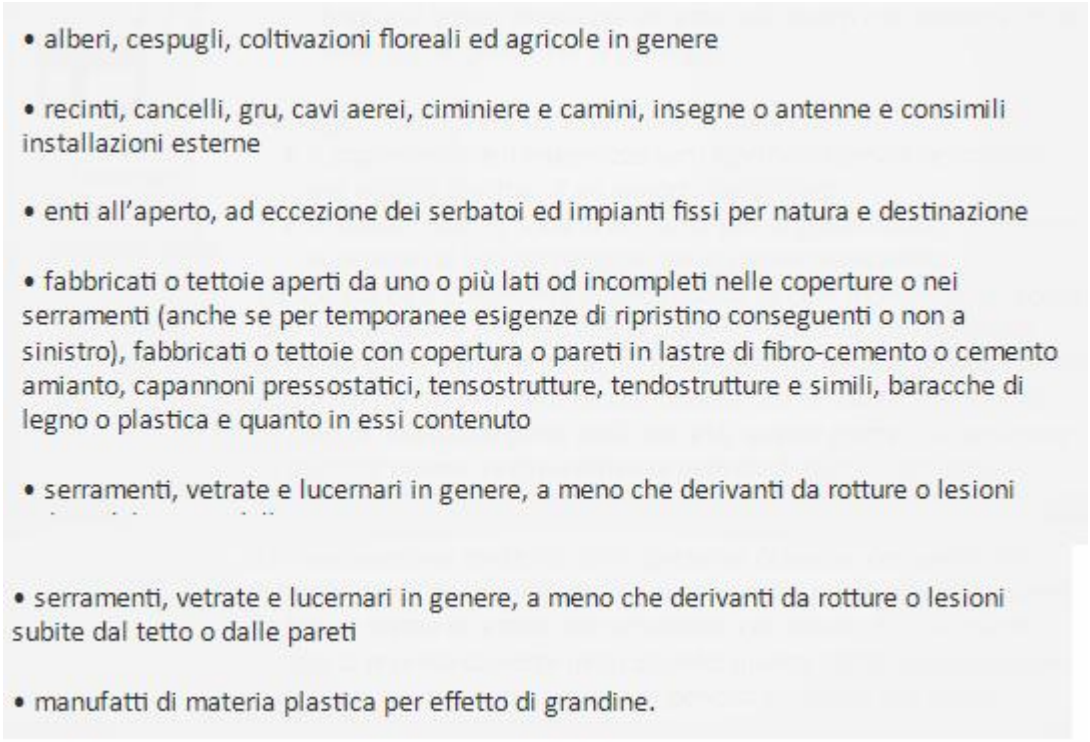

fatte salve deroghe previste da opportune clausole

inondazioni e alluvioni

vengono indennizzati i danni materiali causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua e da quanto essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini anche se provocata da

terremoto franamento cedimento del terreno se tale evento è violento e riscontrabile su una pluralità di cose poste nelle vicinanze (attenzione non sono coperti i danni da cedimento e franamento del terreno)
Per alluvione si intende una fattispecie di inondazione più limitata e provocata da piogge eccezionali

sono esclusi i danni

- causati da mareggiate, maree, maremoto, penetrazione di acqua marina
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate
- causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno
- a cose mobili all'aperto

il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione per ogni sinistro di un importo predefinito

allagamenti

vengono indennizzati i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a causa di

- formazione di ruscelli od accumulo esterno d'acqua
- fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici o termici

Sono esclusi i danni

- causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose assicurate e non , poste nelle vicinanze
- causati da gelo, umidità stillicidio trasudamento infiltrazione ancorchè conseguenti all'evento coperto dalla assicurazione
- avvenuti a seguito di rotture brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine
- causati da fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione
- di franamento cedimento o smottamento di terreno
- causati da mareggiata, marea maremoto o penetrazione di acqua marina
- ai beni la cui base sia posta ad altezza inferiore ai 12 cm dal pavimento

sovraccarico neve sui tetti

Sono compresi i danni, compresi anche quelli avvenuti all'interno dell'abitazione e al suo contenuto, purchè avvenuti esclusivamente a seguito del crollo totale o parziale del tetto.

terremoto

Vengono assicurati i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di terremoto e se conseguenti di incendio esplosione scoppio. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo

evento, che ha dato luogo al sinistro, sono attribuite al medesimo episodio. Sono inoltre comprese fino al limite dell'indennizzo
previsto

- le spese necessarie per demolire, sgomberare , trattare e trasportare i residui del sinistro compresi quelli che rientrano nella categorie dei tossici e nocivi
- le spese relative ad un alloggio alternativo in caso il fabbricato sia dichiarato inagibile
- i maggiori costi derivanti dall'adeguamenti del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione
- le spese di rifacimento dei documenti personali e dell'archivio fisico compreso lo studio privato se coesistente con l'abitazione

E previsto uno scoperto e un massimo risarcimento in percentuale sul valore dell'abitazione

vetri e cristalli

Vengono risarciti i costi necessari per il trasporto, l'installazione e il rimpiazzo delle lastre la cui rottura sia dovuta ad un evento accidentale non previsto in altre garanzie entro il limite del massimale convenuto in polizza

gelo

Sono compresi i danni conseguenti a gelo con conseguente rottura di impianti idrici, igenici o tubazioni in genere installate nell'abitazione nell'abitazione e al servizio della stessa. Sono escluse le condutture poste all'esterno dei locali anche se interrate e nei locali sprovvisti di impianto di riscaldamento

Altre garanzie non comuni a tutte le compagnie

- mancato freddo
- ricerca guasto gas
- rimpiazzo combustibile
- fenomeni elettrici su pannelli solari e fotovoltaici
- occlusione condutture
- perdite occulte d'acqua

mancato freddo

la compagnia risarcisce i danni alle provviste alimentari, contenute in frigoriferi e congelatori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno.
La garanzia è prestata fino al raggiungimento del massimale convenuto (€ 500,00 per Sinistro)

ricerca guasto gas

la Compagnia risarcisce le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la riparazione di condutture gas di pertinenza dell'Abitazione assicurata, in caso di dispersione accertata dall'azienda di distribuzione o certificata da Tecnico specializzato ed autorizzato ad effettuare i necessari controlli

rimpiazzo combustibile

la Compagnia risarcisce le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente ad una rottura accidentale o ad un guasto degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio dell'Abitazione.
La garanzia è prestata fino al raggiungimento della somma convenuta (di solito € 2.500,00) per Annualità assicurativa.

fenomeni elettrici su pannelli solari

la Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti ai Pannelli solari e/o fotovoltaici per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa originati.
La garanzia viene prestata nella forma a Primo rischio assoluto nei limiti della Somma Assicurata riportata in Polizza per Annualità Assicurativa.
Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia
Sono esclusi i danni causati da difetti di materiale e di costruzione, dovuti ad usura, manomissione o manutenzione insufficiente.

occlusione condutture

la Compagnia risarcisce i danni dovuti a occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, nonché rigurgiti e/o trabocco della rete fognaria, escluse quelle pubbliche; sono compresi anche i danni derivanti da acqua piovana infiltrata nell'Abitazione in seguito ad occlusione o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico
perdite occulte d'acqua

La Società, in seguito ad accertamento del perito incaricato, rimborsa le spese di fatturazione sostenute per i maggiori consumi conseguenti a perdita occulta d'acqua come rilevabili alla prima fatturazione attestante l'eccedenza e derivanti da:
a) qualsiasi fatto od omissione accidentale, fortuito ed involontario, compresa colpa dell'utente;
b) qualsiasi fatto od omissione colposo o doloso di terzi (fatta salva la facoltà di rivalsa da parte della Società);
c) da Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione, colpo d'ariete e simili fenomeni, eventi atmosferici e naturali;
d) vetustà e/o degrado dei materiali;
e) rottura.
La garanzia opera purché l'eccedenza superi il 10% del consumo medio, intendendosi per tale la media aritmetica dei consumi registrati nei due anni precedenti rapportata ai giorni indicati nella fattura oggetto di eccedenza. Qualora si tratti di utenza attivata da meno di due anni si farà riferimento al consumo medio riferito al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza o, in caso di prima fattura, al consumo di utenti analoghi per tipologia d'uso e fascia di consumo.
L'Indennizzo verrà corrisposto fino alla concorrenza del massimale convenuto per Annualità assicurativa e per singola Abitazione.
Se l'Abitazione assicurata è una porzione di immobile in condominio o in Abitazione plurifamiliare e nell'eventualità in cui la fatturazione dell'acqua sia unica per l'intero fabbricato, l'Indennizzo verrà corrisposto pro quota (millesimale) di competenza dell'Abitazione, fino alla concorrenza del massimale convenuto per Annualità assicurativa.
La Società non indennizza le perdite:
• derivanti da impianti per irrigazione;
• derivanti da difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici, sanitari;
• derivanti dagli impianti a vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio);
• provenienti dall'interno di pozzetti o del pozzetto ove è ubicato il contatore, dal contatore stesso e sue connessioni;

• conseguenti a dolo dell'Assicurato o quelle che siano conseguenza di casi preesistenti alla data di decorrenza della copertura e noti all'Assicurato.
Non è rimborsabile la maggior eccedenza di consumo notificata dall'ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza medesima.